



**Federazione
Unitaria
Lavoratori**



SETTORE: Pensionati

SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Comunicazione trasmessa solo via fax
ai sensi dell'art.6 comma 2, L. 412/1991

Viale Trieste, 163, p.8 – 09123 CAGLIARI - ☎ 070/6062000 📠 070/6065995 📞 3285904746

Prot. 6

Cagliari, 21 gennaio 2005

Al Presidente della Giunta Regionale

All'Assessore regionale AA.GG. e Personale

e, p.c. Ai Pensionati ex dipendenti regionali

S E D I

OGGETTO: DDL Finanziaria 2005 – Osservazioni -.

Questa Organizzazione Sindacale ha preso visione del DDL in oggetto e deve rilevare forti penalizzazioni nei confronti del personale in quiescenza, e non solo.

In riferimento al contenuto dell'articolo 11: "Razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa in materia di personale", al comma 3, si rileva una manifesta iniquità di trattamento tra il personale appartenente alle diverse Categorie ed Aree professionali, la palese violazione delle norme contrattuali del quadriennio 1998-2001, ed inoltre, una rilevante penalizzazione nei confronti del personale collocato in quiescenza nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

Infatti, premesso che la c.d. coda contrattuale della Progressione Professionale, per norma contrattuale doveva riguardare il personale in servizio nel biennio di riferimento (2000-2001), con la norma della finanziaria citata, si ricomprende nella "Progressione" altro personale (sino al 31.12.2004) e si esclude quello che ne aveva acquisito il diritto e nel frattempo collocato in quiescenza (senza neppure l'incentivo di cui al successivo articolo 16 sull'"esodo").

Non si comprende neppure la ratio della norma, in quanto di maggiore onere a regime, e quindi, neppure riconducibile alla logica della razionalizzazione e contenimento della spesa; modificativa della recente deliberazione di Giunta del 7.12.2004, ormai accettata dalla stragrande maggioranza dei dipendenti, nella misura in cui si ipotizzava una ripartizione di quote generalizzate e gradualmente tra il personale avente i requisiti, in maniera da favorire un riassetto funzionale nella successiva contrattazione.

La scrivente chiede pertanto alla SS.VV. la soppressione del citato comma 3 e l'immediato indirizzo al Coran perché proceda all'accordo con le OO.SS. sull'assegnazione delle quote puntualmente individuate nella deliberazione, al fine anche di chiudere celermente questa penosa situazione.

Con la presente, inoltre, si comunica che questa O.S. non può condividere il contenuto del successivo articolo 15: "Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età e norme interpretative della L.R.n.15/1965 – FITQ)". A parte l'evidente controtendenza della norma con l'intendimento nazionale, la disposizione del comma 1, condiziona fortemente in termini negativi un diritto del lavoratore tutelato da normativa nazionale, intervenendo in materia di previdenza con incidenza negativa sul bilancio dello Stato, in contrasto con gli incentivi statali che favoriscono la permanenza in servizio attraverso anche l'elevazione del tetto di anzianità a 70 anni.

Non si concorda neppure sul contenuto dei successivi commi 3 e 4 che di fatto mirano alla soppressione dell'articolo 9 della L.R.n.24/89.

Per restare in tema della L.R.n.15/65, questa O.S. esprime vivo dissenso sull'abrogazione dell'articolo 13 della legge citata, inserito nel comma 2, del successivo articolo 18: "Modificazioni alla legge regionale n.31/98". Non si comprende la motivazione per la soppressione di tale articolo atteso che resta l'unica norma in grado, in qualche modo, di tutelare il potere di acquisto dei trattamenti pensionistici. Occorre ricordare che ormai nessun dipendente può essere collocato in quiescenza con un'anzianità inferiore a 35 anni di servizio, che le norme in vigore prevedono l'elevazione di tale requisito, e che quindi i vantaggi previsti dalla legge regionale n.15, si fa per dire, stanno sempre più scemando rispetto allo scenario degli anni precedenti. Occorre anche ricordare che l'applicazione dell'articolo 13 in argomento riassume l'incremento attualmente applicato che è quello del dato ISTAT del tetto programmato d'inflazione, e quindi, risulta essere veramente di scarso rilievo, e compensa in parte, l'inflazione reale.

In riferimento all'articolo 17: "Indennità di Gabinetto", non può che rilevarsi la particolare attenzione anche di questa Giunta.

Scarsa attenzione, invece, è sempre stata esercitata nei confronti degli appartenenti al Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale, in particolare degli Agenti e dei Sottufficiali, ai quali è attribuito un "assegno di funzione" d'importo pari ad un terzo rispetto all'analoga indennità percepita dai parigrado del Corpo Forestale dello Stato. Gli Agenti, inoltre, sono risultati i più penalizzati in assoluto, rispetto anche al numero dei posti assegnati per il concorso interno per sottufficiale, recentemente espletato – 22 posti su oltre 500 concorrenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Fogarizzu)

